

Jobs act. Fino al 25 giugno 2015

Contratti a termine, il collegato lavoro guida le conversioni

Olimpio Stucchi

■ In materia di conversione da parte del giudice di **contratti a termine**, il Jobs act non può essere applicato retroattivamente. Con la sentenza **21266/2015** la Corte di cassazione si è espressa riguardo all'impugnazione di due contratti a termine sottoscritti in data anteriore l'entrata in vigore del "**collegato lavoro**" (legge 183/2010) rispetto ai quali una lavoratrice ha chiesto la riforma della pronuncia d'appello con cui è stata rigettata la sua domanda risarcitoria.

I giudici di piazza Cavour rilevano anzitutto come la materia del risarcimento per illecita apposizione del termine sia stata oggetto di una prima novella, per effetto della legge 183/2010, che, all'articolo 32, comma 5, ha introdotto un'indennità risarcitoria forfettaria, compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, per i casi di conversione del contratto a tempo determinato.

Tale indennità, peraltro, per espressa previsione normativa (articolo 32, comma 7, della legge 183/2010) doveva essere applicata anche in caso di giudizio già pendente alla data di entrata in vigore della riforma (24 novembre 2010). In tal modo, anche per i contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore del collegato lavoro, il giudice doveva liquidare in favore del lavoratore un'indennità risarcitoria onnicomprensiva, anziché condannare il datore a corrispondere tutte le retribuzioni non erogate dalla data di scadenza del contratto sino alla riammissione in servizio

del dipendente.

Tuttavia, con il più recente Dlgs 81/2015 (entrato in vigore il 25 giugno 2015), è stata introdotta una nuova indennità per i casi di trasformazione del contratto a termine, con contestuale abrogazione dell'articolo 32, commi 5 e 6, della legge 183/2010 (si veda, al riguardo, l'articolo 55 comma 1, lettera f del Dlgs).

Di qui, il dubbio posto all'attenzione della Corte su quale dei due regimi risarcitori applicare in caso di giudizio già instaurato al 25 giugno 2015.

La Suprema corte osserva, in primo luogo, come la disposizione dell'articolo 28 del Dlgs 81/2015 abbia natura innovativa e non possa considerarsi semplice riformulazione della norma previgente, dal momento che l'indennità è ora ancorata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr.

In secondo luogo, la Cassazione rileva l'assenza di una disposizione transitoria che riconosca efficacia retroattiva al regime dell'articolo 28 del Dlgs 81/2015 che, peraltro, è norma di natura sostanziale.

Per tali motivi, in applicazione del principio generale di successione delle leggi nel tempo, la Corte ha riconosciuto che l'articolo 28 del Dlgs 81/2015 può essere applicato ai soli contratti a termine stipulati dal 25 giugno 2015. Nel caso, invece, di contratti stipulati in data anteriore, e per cui sia già pendente giudizio, continuerà a trovare applicazione il previgente regime dell'articolo 32, commi 5 e 6, della legge 183/2010.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Data 27/10/2015

Il Sole **24 ORE**